

Deliberazione n. 106/2020/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

**Adunanze del 6 e 13 novembre 2020
Comune di Forlì (FC)
Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie
anni 2017 e 2018
(art.20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)**

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 - delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Considerato che il Comune di Forlì risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 112 del 19 dicembre 2018 e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, trasmessa dal Comune di Forlì ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 129 del 20 dicembre 2019 e relativi allegati, avente ad oggetto la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018, trasmessa dal Comune di Forlì ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Visti gli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti in sede istruttoria;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 6 novembre 2020;

Vista l'ulteriore ordinanza presidenziale che ha rinnovato la convocazione della Sezione, tramite piattaforma Teams, per la camera di consiglio del 13 novembre 2020;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

1 Con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016, la Sezione ha esaminato i piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti nel 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, tra gli altri, quello predisposto dal Comune di Forlì. In quella sede, l'Ente aveva espresso la volontà di dismettere alcune partecipazioni (Alimos srl, Forlì nel cuore coop, To.Ro. srl ed Isaers srl (per quest'ultima società solo nel caso i soci non si fossero accordati per lo scioglimento), di ridurre il numero di amministratori per altre società (Società per l'affitto scpa e Unica reti spa) e/o nell'ottica del contenimento dei costi di funzionamento, di ridurre il compenso (Fiera di Forlì spa). Il Collegio in linea generale rilevava la mancata quantificazione dei risparmi derivanti dall'intero processo di razionalizzazione.

2 Dall'esame della successiva relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione, trasmessa dal Comune di Forlì il 31 marzo 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, la Sezione, con deliberazione n.15/2017/VSGO, rilevava specifiche criticità. Si confermava l'avvenuto recesso dalle società Alimos srl, Forlì nel cuore coop, To.Ro srl, mentre con riferimento alla Isaers srl la decisione di recesso era stata rinviata

al 2016 a più compiute valutazioni; proseguiva, invece, il progetto di aggregazione delle tre agenzie per il trasporto pubblico locale (per Forlì-Cesena la società **ATR**) operanti nelle provincie di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. La Sezione prendeva atto dell'intendimento dell'Ente di recedere dal 2017 dalla Ser.In.Ar. scpa, nel caso i soci non avessero raggiunto un accordo per un piano di razionalizzazione ed, eventualmente, per un progetto di aggregazione con altre società svolgenti funzioni complementari (ad esempio con Isaers scrl, Techne scrl o Società per l'affitto scrl).

Sul piano generale la Sezione osservava la mancata considerazione delle partecipazioni indirette e la presenza, invece, di diverse partecipazioni societarie minime - **HERA spa** (lo 0,00001 per cento per il Comune di Forlì e l'1,29654 per cento per la Livia Tellus governance spa)), **ERVET spa** (lo 0,00706 per cento), **SAPIR-Porto Intermodale Ravenna spa** (lo 0,1754 per cento) - per le quali si sarebbe potuta avviare un'analisi più approfondita circa il loro mantenimento, allo scopo di valutare l'interesse strategico alla partecipazione.

Inoltre, il Collegio riaffermava quanto già segnalato in ordine alla estraneità delle attività svolte da alcune società rispetto alle funzioni di diretta competenza dell'Ente e alla conseguente non indispensabilità della partecipazione (Isaers scrl). Sul punto si rimanda a quanto affermato dal Collegio nella deliberazione n. 15/2017/VSGO.

Per ultimo, la Sezione rilevava come, anche nella relazione riguardante l'attuazione del piano di razionalizzazione, l'Ente non prospettasse altre soluzioni per il contenimento dei costi di funzionamento, che non fossero diverse dalla diminuzione del numero/compenso degli amministratori, quali per esempio la riduzione delle consulenze oppure delle promozioni per pubblicità (Società per l'affitto scrl, Unica Reti spa, Società Fiera di Forlì spa).

3 Il Comune di Forlì ha successivamente trasmesso, in data 19 ottobre 2017, il provvedimento contenente la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute al 23 settembre 2016.

A tale data il Comune di Forlì possedeva otto partecipazioni dirette¹, tre in meno rispetto alla precedente ricognizione (Alimos coop, Forlì nel cuore coop e To.ro scrl) e dieci partecipazioni indirette², tramite la controllata Livia Tellus

¹ Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente deteneva otto partecipazioni dirette nelle società: ATR scrl, Ervet spa, Hera spa, ISAERS scrl, Lepida spa, Livia Tellus Romagna Holding spa, Ser.In.Ar Forlì-Cesena scpa, Società per l'affitto scrl;

² Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente deteneva dieci partecipazioni indirette tramite Livia Tellus Romagna Holding spa, nelle società: Fiera di Forlì spa, Forlì Città Solare srl, Forlì Mobilità Integrata

Romagna Holding spa.

Il suddetto piano di razionalizzazione è stato esaminato da questa Sezione dando luogo alla deliberazione n. 60/2018/VSGO, approvata nell'adunanza del 13 marzo 2018.

In merito alle determinazioni adottate dall'Amministrazione comunale, il Collegio formulava alcune raccomandazioni:

- di assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici (Ser.In.Ar. scpa, Fiera di Forlì spa, Sapir spa, Start Romagna spa, Unica Reti spa, Techne srl);
- a rispettare i termini sia per l'alienazione delle quote di partecipazione decisa nel piano di revisione straordinaria (ATR srl, Ervet spa) e sia per la realizzazione del piano di ristrutturazione aziendale, al fine del contenimento dei costi funzionali (Fiera di Forlì spa) e dell'attuazione della fusione per incorporazione (Forlì città solare srl in Forlì Mobilità integrata srl) prevista entro il primo semestre 2018;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti societari con riferimento all'organo amministrativo (Ser.In.Ar scpa, Livia Tellus Romagna Holding spa, Società per l'affitto srl, Fiera di Forlì spa, Romagna Acque società delle fonti spa, Sapir spa, Star Romagna spa, Unica Reti spa).

Relativamente alla società ATR srl, l'Ente affermava che era stata portata a termine la prima fase del progetto di razionalizzazione, concernente la scissione parziale e proporzionale di ATR verso AMBRA srl consortile (Agenzia di Ravenna), che nel frattempo aveva modificato la propria ragione sociale in AMR srl consortile attiva dal 2017, e che ATR non svolgeva più le funzioni di Agenzia del tpl. L'Ente dichiarava, altresì, che la seconda fase di scissione, a favore della Livia Tellus Romagna Holding spa, per la gestione degli *asset* forlivesi e con la conseguente fuoriuscita del Comune di Forlì dalla società non era stata ancora completata. Le tempistiche per il completamento del progetto facevano riferimento al 2018; l'Ente precisava, infine, che i risparmi non erano quantificabili.

FATTO E DIRITTO

srl, Forlifarma spa, Hera spa, Romagna Acque società delle fonti spa, Sapir spa – Porto intermodale Ravenna, Start Romagna spa, Techne srl, Unica Reti spa.

1 L' art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016³, implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel successivo comma 2 del citato art. 20.

Quest'ultimo comma precisa che, ove ricorra una delle ipotesi ivi indicate, l'amministrazione deve adottare un piano di razionalizzazione corredato di un'apposita relazione tecnica, al fine di permettere la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito in relazione alle determinazioni adottate e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel piano.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'amministrazione deve approvare una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti.

Il processo di razionalizzazione, a partire dal 2018, è divenuto un adempimento a carattere periodico posto a carico dell'ente; esso è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori.

Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro

³ Il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24 del del Tusp, che "costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018).

500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

Il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell'art. 20 del Tusp, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In proposito, è il caso di ricordare che l'art. 147-*quater* del Tuel impone agli enti locali, secondo la propria autonomia organizzativa, l'adozione di un adeguato sistema di controlli sulle società partecipate non quotate⁴.

2 Il Comune di Forlì ha trasmesso, in adempimento di quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, i provvedimenti di revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 adottati, tempestivamente, dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2018 e il 20 dicembre 2019, previo parere espresso dell'Organo di revisione.

Dei provvedimenti consiliari n.112 del 19 dicembre 2018 e n.129 del 20 dicembre 2019 fanno parte integrante e sostanziale gli Allegati A e B. Il primo contiene l'analisi delle partecipazioni detenute alla data rispettivamente del 31 dicembre 2017 e del 31 dicembre 2018 e la relazione sull'attuazione del piano precedente ai sensi dell'art.20, c. 4; l'Allegato B contiene le schede relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 175/2016 predisposte, nel 2018, sulla base delle linee guida elaborate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, nonché per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014, mentre, nel 2019, sulla base del modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei conti-Sezione delle Autonomie.

Si evidenzia come l'Ente abbia predisposto (Allegato A) una relazione di analisi per ogni singola società partecipata. Ciascuna relazione è composta da più paragrafi che forniscono informazioni/dati su:

- la descrizione dell'attività della società;

⁴ Lo schema di relazione approvato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibera 22 luglio 2019, linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2018 (Delibera n. 22/SEZAUT/2019/INPR), con riguardo al controllo sugli organismi partecipati (seta sezione), "contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati".

- gli indirizzi e gli obiettivi indicati nei documenti di programmazione;
- l'analisi dei dati di bilancio riferiti al triennio 2016-2018, con gli indicatori di redditività, efficienza, liquidità e solidità patrimoniale volti alla valutazione del rischio di crisi aziendale;
- la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione dei precedenti piani di razionalizzazioni anche a seguito dei rilievi della Corte dei conti;
- la verifica dei requisiti previsti all'art.20 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016;
- le azioni da intraprendere nel futuro.

3 Nei piani 2018 e 2019 l'Ente fornisce, inoltre, informazioni relative all'aggiornamento delle partecipazioni in società per le quali è in corso una procedura fallimentare⁵. L'Amministrazione comunale dichiara che con sentenza del Tribunale di Forlì in data 6 dicembre 2010 è stato dichiarato lo stato di insolvenza della **SAPRO spa in liquidazione** e in data 2 maggio 2013 è stato dichiarato lo stato di insolvenza di **SEAF - Società esercizio aeroporti Forlì-spa in liquidazione**. Della prima, l'Ente deteneva il 33 per cento del capitale, mentre nella seconda, la società controllata Livia Tellus Romagna Holding deteneva il 49,35 per cento. In entrambe le procedure il Comune di Forlì, come dichiara nei piani in esame, è stato ammesso allo Stato Passivo; in particolare, oltre ai crediti in via privilegiata, si evidenziano i crediti chirografari pari rispettivamente per la prima procedura a euro 11.546.990,11 e, per la seconda, a euro 3.401.051,99. Per la procedura fallimentare di SEAF, i crediti chirografari della società controllata Livia Tellus Romagna Holding spa ammessi al passivo sono pari ad euro 763.664,00.

Sul punto la Sezione, richiamando la propria deliberazione n. 6/2019/PRSE, segnala che la presenza di partecipazioni, dirette o per il tramite della propria *holding*, dell'Ente in società in procedura fallimentare può rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'ente socio e potrebbe costituire un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri e invita pertanto l'Ente a mantenere monitorata costantemente l'evoluzione della procedura in corso valutando il rischio di eventuale soccombenza.

Dall'esame del piano di revisione ordinaria delle società detenute dal Comune di Forlì al 31 dicembre 2017, risulta che era titolare di nove partecipazioni dirette, di undici indirette tramite la controllata Livia Tellus Romagna Holding spa e di

⁵ A tale proposito si richiama l'art.14, comma 5 del dlgs 175/2016: "Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita."

due indirette tramite, rispettivamente, Ser.In.Ar. scpa e Romagna Acque – Società delle Fonti spa.

L'Amministrazione comunale riferisce che la partecipazione nella società **TO.RO.** (Tosco Romagnola srl), quantificata nella somma di euro 30.005,04, è stata liquidata in data 16 gennaio 2018 e che dal 9 febbraio 2018 la società risulta cancellata dal Registro delle imprese.

Riferisce, altresì, che dal 1 gennaio 2018 è stata completata la procedura di dismissione della partecipazione in **ATR srl**, con la cessione degli asset patrimoniali ed economici forlivesi a favore della Livia Tellus Romagna Holding spa. A tale proposito l'Amministrazione comunale riferisce che "non sono quantificabili i risparmi conseguenti".

Dall'esame del piano 2019, il Comune, alla data del 31 dicembre 2018 risulta titolare di otto partecipazioni dirette (essendo cessata da 1 gennaio 2018 la partecipazione del Comune di Forlì in ATR Srl cons.), e precisamente: **AMR srl cons.** (13,19 per cento), **ERVET - Valorizzazione economica del Territorio spa** in dismissione (0,00706 per cento), **Hera spa** (0,00001 per cento), **ISAERS soc.cons.a r.l.** (40 per cento), **Lepida scpa** (0,0015 per cento), **Livia Tellus Romagna Holding spa** (78,13 per cento), **SER.IN.AR. soc.cons.p.a.**(40,66 per cento); **Società per l'Affitto soc.cons.p.a.** (30 per cento), nonché dodici partecipazioni indirette⁶, di cui dieci partecipazioni tramite Livia Tellus Romagna Holdings: **ALEA Ambiente spa** (100 per cento), **Fiera di Forlì spa** (31,20 per cento), **Forlifarma spa** (100 per cento), **FMI srl** (100 per cento) - nel 2018 è stato completato il processo di fusione per incorporazione della Forlì città solare srl da parte di FMI srl - , **Hera spa** (1,2056 per cento), **Romagna Acque spa** (16,07 per cento), **SAPIR spa** (0,175 per cento), **START ROMAGNA spa** (17,44 per cento), **TECHNE soc. cons. a r.l.** (50 per cento), **Unica Reti spa** (51,43 per cento). Le altre due indirette si riferiscono alla partecipazione in **CEUB srl** tramite la società controllata Serinar scpa, che detiene il 20 per cento del capitale e in **Plurima spa**, tramite la controllata Romagna Acque spa, che detiene il 32,38 per cento del capitale.

A seguito dell'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni possedute, il Comune, nei piani redatti ai sensi dell'art. 20 Tusp, ha individuato alcune azioni di razionalizzazione riassunte di seguito: la cessione delle società **ERVET spa**, "definita non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente", entro il

⁶ Si precisa che le percentuali delle partecipazioni indirette sono riferite alle quote possedute dalle società tramite;

mezzo di dicembre 2018; la fusione per incorporazione delle società **Forlì città solare srl e Forlì mobilità integrata** srl con effetto dall'anno 2019; la possibile fusione per incorporazione di **ISAERS soc.cons.r.l. con SERINAR** da attuarsi entro il 2019; il contenimento dei costi per **Fiera di Forlì spa**; l'individuazione di un'altra forma societaria, quale la Fondazione di partecipazione, per **Società per l'Affitto** "più consona al cambiamento del contesto e dei bisogni"; la dismissione della partecipazione indiretta in **CEUB** ed, infine, il contenimento dei costi di funzionamento di **Plurima** attraverso l'azzeramento dei compensi agli amministratori.

4 Questa Sezione, esaminate le determinazioni adottate, evidenzia quanto segue.

4.1 AMR – Agenzia mobilità romagnola srl cons.

4.1.1 La società **AMR srl cons.**, Agenzia unica per l'ambito Romagna, è stata costituita nel 2017 dalla aggregazione delle agenzie del TPL delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna ed è attiva dal marzo 2017. Le agenzie d'ambito trovano origine nelle previsioni contenute nell'art. 19 della l.r. 2 ottobre 1998, n. 30 e nell'art. 24 della l.r. 30 giugno 2008, n. 10.

4.1.2 Il Comune di Forlì detiene il 13,19 per cento del capitale della società; la compagine sociale è composta dai Comuni di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, da tutti i restanti Comuni del bacino di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna e dalle Province di Forlì, Ravenna e Rimini ed è pertanto totalmente pubblica.

L'Ente riferisce che la società, seppur a capitale totalmente pubblico non è gestita mediante il controllo pubblico congiunto; nelle relazioni tecniche esaminate, specifica che "Nessuno dei soci detiene singolarmente la maggioranza del capitale della società o è titolare di una situazione prevista all'art.2359 c.c. (influenza dominante). I soci pubblici non hanno alcun vincolo di operare in senso congiunto. Occorre, altresì, tener conto che i soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici. Si sostiene la non riconducibilità a società in controllo pubblico ai sensi del Tusp in quanto non si verificano i presupposti individuati per l'esistenza del controllo pubblico congiunto [..]. Considerata in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei conti, si ritiene di richiedere alla società un approfondimento e una valutazione in merito all'adeguamento dello Statuto ai principi definiti nel Tusp".

La Sezione ritiene che la natura omogenea degli enti partecipanti alla società e, conseguentemente, delle loro esigenze, renda imprescindibile il controllo

pubblico congiunto e invita l'Ente ad assumere con immediatezza le iniziative per la necessaria formalizzazione della situazione di controllo pubblico.

Tale situazione dovrà essere specificamente valutata dal Comune nell'ambito dei controlli interni esercitati sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147-*quater* del Tuel.

Peraltro l'istituzione dell'ulteriore organo societario, denominato organo di "coordinamento dei soci" (art.10 dello statuto societario di AMR), la cui funzione, in base alle competenze attribuite ad esso dallo statuto, potrebbe essere assimilata a quella del controllo pubblico congiunto fra soci, sembra confermare l'esistenza del controllo pubblico congiunto, pur impropriamente conseguito attraverso un organo allocato all'interno della società.

L'art. 15 dello statuto, rubricato 'Coordinamento dei soci', stabilisce che "Il coordinamento dei soci è un organo collegiale composto da dieci membri – di cui uno con funzioni di presidente, coincidente con il presidente dell'assemblea dei soci – che rappresentano collettivamente la totalità dei soci [..]" (15.1);

"Ogni membro del coordinamento dei soci rappresenta una pluralità di soci – sulla base di apposita delega scritta da essi ottenuta- e all'interno del coordinamento dei soci il suo voto conta per la quota di partecipazione al capitale sociale complessivamente da essi detenuta" (15.2); "Il coordinamento dei soci svolge funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società" (15.9); "Alle riunioni del coordinamento dei soci può essere invitato l'amministratore unico" (15.8).

Si rileva, inoltre, che l'istituzione all'interno della società di tale organo non rientra tra quelli previsti dalle norme generali in tema di società e come tale, stante l'effettiva natura di società a controllo pubblico che caratterizza AMR srl cons, sembra eccedere il limite contenuto all'art. 11, comma 9, lett. *d*, del Tusp, specie qualora il Coordinamento dei soci svolga funzioni assimilabili a quelle di un organo di amministrazione, in particolare con riferimento ai poteri "di indirizzo generale della società".

In sede istruttoria la Sezione ha chiesto chiarimenti circa l'organizzazione e il funzionamento di questo organo di coordinamento. L'Ente ha chiarito che i componenti non ricevono dalla Società compensi per l'incarico svolto né rimborsi spese.

L'Ente, inoltre, ha precisato che "la delega ai componenti del Coordinamento soci non ha una scadenza predeterminata, solamente per la carica di presidente è previsto un periodo triennale. I membri del Coordinamento, non avendo

scadenza, restano in carica fino a nuova nomina di altro rappresentante scelto dall'Ente. Alla scadenza del mandato amministrativo viene comunque nominato il nuovo rappresentante. Per la carica di Presidente del Coordinamento soci ogni triennio, secondo lo statuto, i componenti del Coordinamento stesso individuano il Presidente (o confermano quello attuale) da far nominare all'Assemblea dei soci."

4.2 Ervet spa

4.2.1 Nei piani di revisione ordinaria del 2018 e del 2019, il Comune riferisce che è stata confermata la dismissione della partecipazione in Ervet spa, in quanto non è stata ritenuta più strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali. "Nei primi mesi del 2019 è stato completato il percorso di dismissione della partecipazione con l'acquisto delle azioni da parte di Ervet spa e l'Amministrazione comunale è in attesa del rimborso della quota di capitale sociale pari ad euro 734,87".

Riferisce, inoltre, che il 21 dicembre 2018 è stato approvato il progetto di fusione tra ERVET spa e ASTER scpa secondo quanto previsto dalla L.R. n.1/2018.

Dalla data del 1 maggio 2019 la società Ervet risulta cancellata dal Registro delle imprese.

4.3 Isaers scrl

4.3.1 Con riferimento alla partecipazione diretta al 40 per cento nella società **Isaers scrl**, nel piano adottato nel 2019, l'Ente dichiara che, a seguito di approfondimento⁷, la realizzazione del progetto di fusione per incorporazione di Isaers in Serinar con patrimonio destinato - soluzione che avrebbe permesso, secondo quanto riferisce l'Ente, di mantenere in capo al nuovo Soggetto la qualifica di "soggetto certificatore" riconosciuta da ENAC a Isaers - è risultata eccessivamente onerosa e complessa rispetto ad una procedura di liquidazione ipotizzata inizialmente. Nel piano 2019 il Comune di Forlì dichiara che "è in corso di perfezionamento la procedura per arrivare allo scioglimento della

⁷ Cfr deliberazione n.60/2018/VSGO Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna. Nel piano di razionalizzazione straordinaria era stato prospettato dal Comune di Forlì, in alternativa alla liquidazione della quota di partecipazione, a seguito della insussistenza dei requisiti previsti all'art.20, comma 2 lett. d e dall'art. 26, comma 12-*quinques* del dlgs 175/2016 (fatturato medio nel triennio precedente non superiore a euro 500.000) ed, inoltre, negli anni 2011, 2013 e 2014 si erano registrate perdite d'esercizio), la realizzazione di un progetto di fusione che necessitava, però, di approfondimento tra i soci circa la convenienza economica. L'Ente, considerava strategica l'attività svolta dalla società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art.4, comma 2 lett. a).

società. La soluzione prospettata di scioglimento della società con apertura della procedura di liquidazione presenta il vantaggio di una maggiore semplicità tecnica e minore onerosità esecutiva, con possibilità di rimborso agli enti soci di quanto residua al termine della liquidazione". L'Ente prevede la conclusione della procedura di scioglimento entro i primi mesi del 2021 (entro il 31 marzo 2021).

4.4 Lepida scpa

4.4.1 Dall'esame del provvedimento 2019 (Allegato A) emerge che, a seguito di fusione di Lepida spa con Cup 2000, perfezionatasi con decorrenza 1 gennaio 2019 e contestuale trasformazione in s.c.p.a., la partecipazione del Comune di Forlì è passata allo 0,00143 per cento.

La società è a totale capitale pubblico, la Regione Emilia-Romagna è socio di maggioranza con quota di partecipazione del 95,64 per cento.

La società opera in conformità al modello di *house providing* stabilito dall'ordinamento italiano e dell'Unione europea ed è assoggettata a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci.

4.4.2 La partecipazione in Lepida scpa viene mantenuta in riferimento all'attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art.4 comma 1 del d.lgs. 175/2016); produce un servizio di interesse generale (art. 4 c. 2 lett. a), è strumentale all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2 lett. d). La società gestisce la rete regionale a banda larga e connette tutte le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale. L'Amministrazione comunale riferisce che "con la suddetta fusione è stato di fatto creato il 'polo del comparto dell'Itc' - *Information and communications technology* - e il rafforzamento, tra gli altri, di due obiettivi [quali]: l'implementazione dei servizi sanitari e di welfare attraverso le nuove tecnologie (es. prenotazione di visite on line, fascicolo sanitario elettronico) e l'infrastrutturazione digitale dei territori".

4.4.3 In relazione allo statuto societario, aggiornato alla data del 21 giugno 2019, si osserva quanto segue:

- l'art.4.6, in merito al controllo pubblico congiunto, prevede che "I soci, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il 'Comitato permanente di indirizzo e coordinamento', istituito e disciplinato dalla 'convenzione quadro' da essi stipulata, in attuazione delle disposizioni di legge, anche regionali, nella quale (convenzione) sono definiti i termini e le modalità di esercizio del

controllo”;

- l’art. 3.3 statuisce quanto prescritto, per le società in *house*, dall’art. 16, comma 3 *3-bis* del Tusp⁸.

4.4.4 L’istituzione del Consiglio di amministrazione, composto da tre membri, in luogo dell’Amministratore unico, è stata motivata in ragione della “numerosità dei soci e la varietà degli argomenti che la società deve trattare” (*cf.* estratto del verbale dell’assemblea ordinaria dei soci di Lepida spa del 12 ottobre 2018 trasmesso alla Sezione ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Tusp).

Al riguardo, considerate le peculiari caratteristiche della società, la motivazione appare congrua.

4.4.5 L’Ente, nei piani di revisione esaminati, non fornisce alcuna indicazione circa i risparmi ottenuti con l’operazione di fusione delle due società. Si richiama, pertanto, quanto già evidenziato nella deliberazione n.17/2020/VSGO concernente l’esame dei piani redatti nel 2018 e nel 2019 dal Comune di Argenta, dove, per l’esercizio 2019, il Comune, anch’esso socio di Lepida spa quantifica i risparmi derivanti dalla suddetta fusione in euro 283.020, conseguenti alla minore spesa per le licenze relative al sistema gestionale, per il funzionamento dell’ufficio paghe e risorse umane e per i minori oneri connessi agli organi di controllo.

4.4.6 Il Consiglio di amministrazione della società ha predisposto il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 25 marzo 2019, dandone atto nella relazione sul governo societario 2018.

In particolare, sono stati individuati due strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio: l’“analisi di indici e margini di bilancio” e l’“analisi prospettica attraverso indicatori”. In adempimento al citato programma di valutazione del rischio è stata effettuata l’attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, il cui risultato ha indotto l’organo amministrativo a escludere un rischio di crisi aziendale.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Tusp, la società ha predisposto strumenti di governo societario, puntualmente indicati nella menzionata relazione e ha motivato la scelta di non adottarne ulteriori.

⁸ Art.16, comma 3 e 3-bis del d.lgs 175/2016: “gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici”; “La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società”.

4.5 Società per l’Affitto srl

4.5.1 Con riguardo alla partecipazione diretta in **Società per l’Affitto srl** di cui il Comune di Forlì alla data del 31 dicembre 2018 detiene la quota di maggioranza (30 per cento), l’Amministrazione riferisce che nel maggio 2019 è stato completato il percorso di trasformazione della Società in Fondazione di Partecipazione, denominata **Fondazione Abitare ETS** (enti di terzo settore).

Il Comune afferma, in entrambi i piani in esame, che lo scopo della società è quello di promuovere, per conto dei consorziati, interventi per l’emergenza abitativa, volti ad incrementare la dotazione di alloggi per l’affitto da destinarsi a talune categorie sociali più deboli.

Il Comune di Forlì precisa che, in data 14 maggio 2019, la Società per l’Affitto srl è stata cancellata dal Registro delle imprese e pertanto risulta cessata anche la partecipazione del Comune di Forlì.

4.6 Serinar scpa

4.6.1 Quanto alla partecipazione in **Serinar - Servizi Integrati d’Area Forlì Cesena scpa** partecipata direttamente al 40,66 per cento (il comune di Cesena detiene il 42,72 per cento), l’Ente prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art.4, comma 2 lett.a), che riferisce essere “la promozione e la realizzazione di servizi integrati d’area volti allo sviluppo dell’insediamento universitario”.

4.6.2 Con riferimento alle osservazioni formulate da questa Sezione nella precedente ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie (delibera 60/2018/VSGO) e cioè la mancata formalizzazione del controllo pubblico congiunto e la presenza di un numero di amministratori (n. 7) superiore a quello consentito dalla normativa (n.5), se ne riscontra l’adeguamento. Nel provvedimento del 2019, il Comune di Forlì dichiara che “nel mese di marzo 2019 sono stati firmati i patti parasociali tra i soci pubblici di Serinar (Comune di Forlì, Comune di Predappio, Comune di Cesena e Camera di commercio della Romagna Forlì, Cesena, Rimini, Provincia di Forlì-Cesena) per disciplinare la modalità di formazione e funzionamento degli organi della società e perfezionare il modello di controllo pubblico.” Inoltre, lo statuto societario, aggiornato alla data del 9 gennaio 2019, risulta rispettoso del disposto ex art. 11, commi 2 e 3 del Tusp in quanto all’art. 17 prevede l’amministratore unico o, con delibera motivata, l’organo di amministrazione composto da 3 o 5 membri.

Come risulta dalla visura camerale, la società è amministrata da un organo amministrativo composto da cinque membri nominati con atto del 28 giugno 2018. Non risulta, però, pervenuta a questa Sezione la prescritta delibera assembleare volta a motivare la scelta adottata per l'organo amministrativo.

4.6.3 Per quanto riguarda la partecipazione di Serinar in **CEUB scrl**, al 20 per cento, l'Amministrazione comunale, nel piano 2018, dichiara che "la principale attività della società è relativa alla gestione del centro Universitario di Bertinoro non rientranti tra i fini istituzionali del Comune di Forlì. Alcune attività sono simili a quelle svolte da Serinar sapa. Si propone la dismissione della partecipazione nella società in quanto non sussistono le condizioni di cui all'art.4 comma 1 d.lgs. 175/2016, non ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali."

Dall'esame del piano 2019, emerge che la società Serinar ha dismesso la partecipazione in CEUB scrl dalla data del 14 ottobre 2019, dando attuazione a quanto previsto nel precedente piano di razionalizzazione 2018. Come dichiara l'Ente, "CEUB dovrà liquidare la quota sociale a Serinar pari ad euro 16.526,00".

4.6.4 Non risulta a questa Sezione che sia stata adottata la relazione sul governo societario a chiusura dell'esercizio sociale 2018. Da ciò discende l'impossibilità di verificare se sia stato predisposto lo specifico programma di valutazione del rischio previsto dall'art 6, comma 2, del Tusp, nonché l'eventuale adozione degli strumenti di governo societario elencati nel comma 3 della medesima disposizione.

4.7 Livia Tellus Romagna Holding spa

4.7.1 Con riferimento alla società **Livia Tellus Romagna Holding spa**, l'Amministrazione, nei piani di revisione ordinaria redatti nel 2018 e nel 2019, riferisce che dal 1 gennaio 2018 è operativo il conferimento in LTRH spa del ramo forlivese ex ATR con l'emissione di azioni e, pertanto, la partecipazione del Comune di Forlì è passata al 78,13 per cento; il restante 21,87 per cento del capitale è detenuto dai Comuni dell'Unione della Romagna Forlivese. A partire dalla stessa data è attiva la convenzione stipulata tra LTRH e Forlì Mobilità Integrata srl (FMI), per la gestione da parte di FMI, del ramo d'azienda ex ATR legato al trasporto pubblico locale.

4.7.2 La società è a capitale totalmente pubblico per espressa disposizione statutaria; viene mantenuta senza azioni di razionalizzazione in quanto strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

4.7.3 Il Comune di Forlì dichiara che "la società *in house* svolge attività di

natura finanziaria, con particolare riferimento all'assunzione di partecipazioni in società (*holding* delle partecipazioni art. 4, comma 5 del Tusp) per assicurare compattezza e continuità nella gestione delle partecipazioni, esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle partecipate".

4.7.4 E' dotata di un Consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati in data 20 dicembre 2017. La Società ha trasmesso a questa Sezione il verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 20 dicembre 2017, nel quale conferma la nomina del Consiglio di amministrazione composto da tre membri con la seguente motivazione: "per rappresentare una corretta e completa rappresentanza dei Comuni soci e dei relativi territori, nonché al fine di garantire una adeguata organizzazione dell'organo amministrativo con la previsione di un componente privo di deleghe operative ma con funzioni di controllo, dando atto che il costo complessivo dell'Organo amministrativo resta invariato". Contemporaneamente alla nomina degli amministratori sono stati determinati i compensi annui, pari ad euro 8.000 per la carica di Presidente ed euro 4.000 per le cariche di Vice Presidente e di Consigliere. Lo statuto all'art. 19 stabilisce che "Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e può nominare un Vice Presidente con funzioni esclusivamente vicarie, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento". Si evidenzia il rispetto delle norme ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a e b del Tusp.

L'Ente riferisce che "la società sta procedendo ad aggiornare lo statuto, secondo quanto previsto dall'art.11, comma 3 del d.lgs. 175/2016". Si osserva, però, che a tutt'oggi lo statuto societario (aggiornato alla data del 15.12.2017), prevede ancora un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri o da un Amministratore unico, difformemente dalla previsione del citato articolo 11, comma 3, secondo il quale i membri possono essere tre o cinque.

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f) l'Ente riferisce che non si ravvisano esigenze di intervento.

A seguito di richiesta istruttoria circa l'ammontare del costo del personale che risulta circa dimezzato per l'anno 2017 rispetto a quello sostenuto nel 2018, pur con uguale numero di dipendenti, l'Ente ha chiarito che con modifica statutaria è stata spostata la chiusura dell'esercizio sociale dal 31 dicembre al 30 giugno di ogni anno, a decorrere da quello in scadenza il 30 giugno 2017, comportando per l'anno 2017 la registrazione dei costi del personale per i sei mesi di competenza.

4.7.5 Il Consiglio di amministrazione, nella Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, in un apposito capitolo redatto in ottemperanza all'art.2428, comma 3, punto 6-*bis*, del codice civile, espone i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari e che riguardano, più precisamente: il monitoraggio continuo delle scadenze dei crediti, la verifica ad intervalli mensili della situazione di liquidità e delle entrate attese ed uscite programmate, la segnalazione immediata di situazioni a rischio per l'attivazione della direzione aziendale, la partecipazione al *cash pooling* della società del gruppo.

Sulla base delle verifiche dei rischi aziendali alla data del 31 dicembre 2018, l'Organo di amministrazione dichiara "che le attività finanziarie delle società del gruppo hanno un'ottima qualità creditizia, la solidità patrimoniale delle società è garanzia nel caso di situazioni imprevedibili e/o catastrofiche di mercato." Riferisce, inoltre, che "Le società del gruppo adottano sistemi di controllo e misurazione del rischio di crisi aziendale in conformità al dettato del d.lgs. 175/2016 e s.m.i., redigendo apposite relazioni sul governo societario e attuando il monitoraggio periodico con cadenza quantomeno semestrale".

Non risulta, invece, che la Società abbia predisposto la propria relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, del tusp.

Peraltro, si evidenzia, l'adozione del Codice etico ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, come risulta dal sito della Società, nella sezione Amministrazione trasparente, strumento di governo societario previsto all'art. 6, comma 3, lettera c, del d.lgs. n. 175/2016.

4.8 Forlifarma spa

4.8.1 La società è partecipata al 100 per cento dalla Livia Tellus Romagna Holding, è amministrata dall'Amministratore unico senza erogazione di compenso, come è stato dichiarato nella relativa scheda, predisposta sulla base delle linee guida della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, del piano 2019.

L'Ente prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 2, lett.a); l'Amministrazione comunale dichiara che "la partecipazione è tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata".

4.8.2 Il Consiglio di amministrazione ha redatto la relazione del governo

societario in un apposito capitolo della Relazione sulla gestione del bilancio 2018. Sull'anno 2018, la Società dichiara che sono stati monitorati un set di indicatori idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale da un punto di vista patrimoniale economico e finanziario, definendo "soglie di allarme", mentre eventuali valori "non fisiologici" vengono costantemente monitorati. I risultati della verifica effettuata al 31 dicembre 2018 inducono l'organo amministrativo ad escludere un rischio di crisi aziendale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Tusp, la società ha predisposto strumenti di governo societario, puntualmente indicati nella menzionata relazione.

4.9 FMI srl

4.9.1 Con riferimento alla partecipazione nella società in *house* FMI srl, partecipata al 100 per cento da Livia Tellus Romagna holding e soggetta al controllo analogo congiunto indiretto degli enti dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese per il tramite della società LTRH spa, l'Ente dichiara che essa deriva dalla preesistente società in *house* **Forlì Mobilità Integrata srl**, dopo la fusione per incorporazione della società in *house* **Forlì Città Solare srl**, partecipata anch'essa al 100 per cento dalla LTRH spa, come era stato prospettato nel piano di revisione straordinaria dell'Ente (deliberazione n.60/2018/VSGO). Nel piano di revisione ordinaria del 2019 l'Amministrazione comunale dichiara, infatti, "che con atto notarile in data 10 dicembre 2018 è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Forlì Città Solare srl in Forlì Mobilità Integrata srl, che ha assunto la denominazione di **FMI srl**. La fusione ha effetto a partire dal 1 gennaio 2019.

4.9.2 L'Ente prevede il mantenimento della partecipazione in quanto la società produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) ed è strumentale all'ente e agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d). La società è attualmente amministrata da un Amministratore unico.

4.9.3 Nei piani di revisione ordinaria del 2018 e del 2019, l'Amministrazione comunale riferisce che nel progetto di fusione adottato dai soci, sono state individuate alcune economie di scala, in riferimento ai costi di struttura per il funzionamento societario e ai costi gestionali, per un importo complessivo ipotizzato di euro 20.000 per il 2018 e di euro 50.000 per gli esercizi successivi.

4.9.4. In relazione allo Statuto, aggiornato alla data del 18 dicembre 2018, si osserva quanto segue:

- l'art. 11 prevede che "Rientrano nelle materie riservate alle decisioni dei soci:

p.to 3. L'autorizzazione per l'acquisizione o per la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'assemblea dei soci, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti loci soci", mentre l'art. 4, comma 5, del Tusp stabilisce che "Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La previsione statutaria appare, pertanto, in parziale contrasto con la disposizione citata;

-l'art.3, comma 3.2, è conforme a quanto previsto dall'art.16, comma 3-3bis, del d.lgs. 175/2016, relativamente alla composizione del fatturato;

-l'art.16, comma 1, è conforme a quanto previsto dall'art.11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016, relativamente all'organo amministrativo.

4.9.5. L'amministratore unico ha predisposto e pubblicato, contestualmente al bilancio 2018, la relazione sul governo societario ai sensi dell'art.6, comma 4, del Tusp, che contiene il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. L'amministratore mette in evidenza come le risultanze degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari alla data del 31 dicembre 2018 si posizionano fuori dalle soglie di criticità.

Ai sensi dell'art.6, comma 3 la società ha adottato "un proprio modello organizzativo del quale forma parte integrante il Codice Etico ai sensi del d.lgs. 231/2001" ed ha motivato la scelta di non adottare ulteriori strumenti di governo.

4.10 TECHNE srl

4.10.1 Quanto alla partecipazione indiretta in TECHNE srl, partecipata al 50 per cento dalla società controllata LTRH (il Comune di Cesena detiene l'altra quota del 50 per cento del capitale) e a controllo pubblico per effetto di norme statutarie, l'Ente riferisce che la società svolge la funzione delegata dalla Regione ai Comuni (leggi regionali n.54/1995 e n.12/2003) di sostegno al welfare, in particolare per la formazione nelle carceri e alle persone

svantaggiate, con mediazione nell'inserimento lavorativo. Il suddetto consorzio opera con personale in distacco dal Comune. La Regione rimborsa totalmente al Comune i costi relativi allo stipendio dei dipendenti ed una quota di spese di amministrazione. L'Amministrazione comunale dichiara che la società "Techne contribuisce a svolgere funzioni del Comune precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità". "Techne svolge la propria attività acquisendo finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati alla formazione e non riceve somme dai soci. Dispone di un Know how di professionalità ed esperienza non replicabile alle stesse condizioni in altra forma organizzativa e a gestione diretta".

4.10.2 Nei piani 2018 e 2019, l'Ente effettua la verifica del rispetto dei parametri richiesti dall'art. 20, comma 2, Tusp e conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi. L'Ente non ravvisa la necessità del contenimento dei costi di funzionamento; i costi di produzione, come rappresentati nella suddetta relazione (Allegato A) risultano nell'ultimo anno osservato del triennio 2016-2018 in contenuta flessione.

4.10.3 Con riferimento alle osservazioni avanzate da questa Sezione, in sede di esame dei piani di revisione straordinaria, sulla sussistenza del controllo pubblico anche per effetto di comportamenti concludenti tra le pubbliche amministrazioni socie (deliberazione n.60/2018/VSGO), si evidenzia come il Comune di Forlì abbia adeguato lo statuto societario, in data 8 gennaio il 2018, prevedendo quale sistema di direzione societaria il controllo pubblico congiunto (art. 1).

4.10.4 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri; non risulta pervenuta a questa Sezione la relativa delibera motivazionale assunta dall'assemblea dei soci. Lo statuto risulta aggiornato al disposto di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016 per quanto concerne l'organo amministrativo.

4.10.5 La società ha predisposto e pubblicato contestualmente al bilancio 2018, la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Tusp, con l'indicazione degli ulteriori strumenti di governo adottati. Con delibera Cda del 7 febbraio 2019 è stato approvato il "Regolamento per la definizione della misurazione del rischio di crisi aziendale ai sensi dell'art.6 comma 2 e dell'art.14 comma 2 d.lgs 175/2016", per l'individuazione delle soglie di allarme relative a specifici indicatori finanziari, economici e patrimoniali. Nella relazione si riferisce che i valori dei suddetti indicatori calcolati sulle poste del Bilancio redatto al 31 dicembre 2018 non individuano situazioni di criticità.

4.11. ALEA Ambiente spa

4.11.1 La società in *house* ALEA Ambiente spa, costituita il 6 giugno 2017, è operativa dal 1 gennaio 2018, la quota di partecipazione di Livia Tellus Romagna Holding spa nella società è pari al 100 per cento.

Scopo dell'attività di ALEA Ambiente, come viene dichiarato dall'Ente nei provvedimenti in esame, è "L'organizzazione e gestione dei servizi pubblici di raccolta (anche differenziata), di trasporto nonché di recuperi, valorizzazione, intermediazione e commercio dei rifiuti urbani e assimilabili nonché più in generale la produzione e fornitura di servizi nel settore ambientale per i Comuni".

4.11.2 Il Comune di Forlì riferisce che "Con deliberazione di consiglio comunale n.44 del 19 aprile 2017 è stata approvata la costituzione della società per il servizio di gestione dei rifiuti e il bacino di Forlì, sulla base delle decisioni assunte dall'ente gestore di Ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti)⁹. E' stata approvata anche la convenzione ex art.30 del d.lgs.18 agosto 2000 n.267, fra gli enti locali soci di LTRH spa per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo comune sulle società partecipate *in house providing*. Con atto del 13 settembre 2017, perfezionato nel mese di dicembre è stato approvato da ATERSIR l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti ad ALEA. Dal 1 gennaio 2018 la società è subentrata al precedente gestore Hera spa, data in cui è avvenuto anche il subentro del personale del precedente gestore".

Il Comune di Forlì, con riferimento alla costituzione della società "Alea Ambiente Spa" ha trasmesso a questa Sezione, in data 9 giugno 2017, l'atto deliberativo n. 44 del 19 aprile 2017 avente ad oggetto "costituzione new.co spa per l'affidamento della raccolta rifiuti solidi urbani nel bacino di Forlì" ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016.

4.11.3 In data 24 maggio 2018, l'Assemblea dei soci ha confermato un consiglio di amministrazione composto da tre membri, che rimarranno in carica fino

⁹ Estratto atto deliberativo n.44 del 19 aprile 2017: "la L.R. 23/12/2011, n. 23, recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" con cui la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a: - individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale; - istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato (SII) e al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (SGRU), disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;

all'approvazione del bilancio 2020. I Comuni soci della capogruppo hanno espresso l'orientamento verso la natura collegiale dell'organo amministrativo, anziché quella di un organo monocratico, in quanto come emerge dal verbale stesso, hanno ritenuto, che "la composizione collegiale garantisce ai vari enti soci, tramite più amministratori di riferimento da loro designati, di poter meglio partecipare direttamente all'amministrazione della società, nello spirito di quanto previsto in materia di controllo analogo congiunto". Nel verbale in oggetto si sottolinea che "L'attività viene avviata investendo somme significative, previste dal piano industriale, e come tali richiedono una attività di controllo e verifica costante dell'andamento gestionale, a tutela degli stessi comuni soci, che con il collegio amministrativo di governo societario diventa più efficace, di garanzia e di trasparenza".

Il verbale in oggetto è stato trasmesso alla Sezione in data 12 giugno 2018.

4.11.4 In relazione allo statuto, aggiornato alla data del 7 marzo 2019, si osserva quanto segue:

- l'art. 19, rubricato "Consiglio di amministrazione o amministratore unico" prevede: "La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione o da un Amministratore unico nominato dall'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, compreso il Presidente".

La previsione statutaria risulta difforme dal disposto dell'art.11, comma 3, del Tusp secondo il quale i membri del consiglio amministrativo possono essere tre o cinque.

- l'art 31, rubricato controllo analogo, prevede: "Gli Enti locali affidanti, attraverso l'Agenzia quale Ente di Governo dell'Ambito, il servizio secondo il modello *in house providing* esercitano sulla Società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, in forma indiretta, per il tramite della società Livia Tellus Romagna Holding spa secondo le modalità previste: I. nella legge; II. nel presente statuto; nelle convenzioni ex art.30 d.lgs. 267/2000 stipulate tra gli Enti locali affidanti il servizio ovvero; IV. patti parasociali e/o regolamentazione di tipo contrattuale tra gli Enti locali affidanti".

4.11.5 L'Organo amministrativo ha redatto la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 175/2016, inserita in un apposito capitolo della Relazione sulla gestione 2018, quest'ultima predisposta e pubblicata contestualmente al bilancio 2018. La relazione sul governo societario contiene

l'indicazione degli ulteriori strumenti di controllo adottati ai sensi del comma 3¹⁰. Per quanto riguarda il Programma di valutazione dei rischi aziendali la Società ha individuato due macroclassi di indicatori economico-finanziari e gestionali da monitorare, al fine di valutare la sussistenza di potenziali situazioni di incertezza. La verifica delle potenziali situazioni di rischio viene altresì effettuata tramite la predisposizione di opportuni piani e programmi aziendali (*budget*). In tema di rischi specifici dell'attività svolta, la Società ritiene che l'azienda non sia esposta a particolari rischi¹¹ tranne eventuali rischi nel mercato dei riciclabili

¹⁰ In particolare, come emerge dall'esame della relazione di oggetto. per quanto riguarda i regolamenti: l'adozione del regolamento per gli acquisti, nel rispetto delle norme sulla concorrenza di cui al dlgs 50/2016, per la selezione e assunzione del personale, secondo i principi di cui alla legge 165/2011, nonché per la gestione e la riservatezza dei dati aziendali nell'ambito delle disposizioni per l'uso degli strumenti informativi della società. Per quanto riguarda l'integrazione di un ufficio di controllo interno (comma 2, lett. b) è stato previsto espressamente dall'atto costitutivo (art.24) che "All'interno del Consiglio di Amministrazione viene individuato un amministratore che non abbia deleghe di poteri per lo svolgimento delle attività di controllo interno", coadiuvato in questa funzione dal Coordinamento Soci e da Livia Tellus Romagna Holding, soggetti sovraordinati, che controllano la Società ed esercitano tramite i propri uffici il c.d. "controllo analogo", tipico degli affidamenti *in house* e svolgono pertanto un'attività di controllo ed indirizzo relativamente alla gestione della società. La Società, avviata dal 1 gennaio 2018, è sensibile alla Responsabilità sociale di impresa e alla adozione di codici di condotta, aspetti che l'Organo amministrativo dichiara che approfondirà nei successivi esercizi. Per quest'ultimi nella relazione si segnala che la società ha avviato le attività di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2011 il quale, oltre ad essere finalizzato a prevenire la commissione dei c.d. reati presupposto, include un codice etico di comportamento, deputato a stabilire linee di condotta e standard di integrità, da adottare nei confronti degli stakeholder. È stato inoltre adottato il Piano Anticorruzione e adottati i provvedimenti relativi alla Trasparenza;

¹¹ Si riporta un estratto della relazione sulla gestione 2018 della società pag.15 "Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile": In tema di rischi specifici dell'attività svolta si ritiene che l'azienda: - non sia esposta a particolari rischi di carattere endogeno legati ad esempio a fattori quali: l'organizzazione aziendale, la dipendenza da clienti o fornitori, o ancora la disponibilità di un adeguato sistema informativo; tutti fattori, questi, cui l'azienda ha posto particolare attenzione. - non sia esposta al rischio legato al particolare mercato in cui opera; - Non sia esposta a rischi di natura finanziaria e di liquidità, vale a dire il rischio che la società si trovi nell'impossibilità di far fronte ai propri impegni per carenza di liquidità: già alla data di chiusura dell'esercizio, la società presentava una posizione finanziaria netta positiva, ed era affidata con il sistema bancario, ed inoltre, come già precisato, nei primi mesi del 2019 il socio Livia Tellus ha sottoscritto una prima tranche di aumento di capitale sociale di Euro 1.861.214 e la società ha contratto un nuovo finanziamento a medio lungo termine raggiungendo così un ottimo equilibrio fra immobilizzi e disponibilità consolidate; si sottolinea inoltre che la società è dotata di un affidamento di c/c di 4,7 milioni di euro, grazie al quale può gestire in totale sicurezza i periodi di maggior tensione finanziaria; - Non sia esposta a rischi di tasso di interesse, in quanto oltre ai tassi dei finanziamenti, anche quello della linea di credito in c/c non può essere soggetto a variazioni di spread, ed inoltre non è prevedibile, nel medio periodo, un innalzamento dei tassi di interesse; - Non sia esposta a rischi di cambio (o di valuta) non operando con l'estero; - Non sia esposta a rischio di prezzo: è il rischio di oscillazione dei risultati aziendali in relazione a variazioni dei prezzi di acquisto di beni (es. materie prime); infatti in tal senso l'azienda ha sempre prestato particolare attenzione nel ricercare soluzioni che le permettessero di tenere sotto controllo i prezzi di acquisto".

basato sul mercato degli imballaggi protetto attraverso il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), rischi derivanti da mancate opportunità del mercato a condizioni più favorevoli.

4.12 UNICA RETI spa

4.12.1 UNICA RETI spa, partecipata al 51,4256 per cento dalla controllata Livia Tellus Romagna Holding spa, si configura, secondo quanto si rileva dai piani di revisione in esame, quale società patrimoniale a capitale interamente pubblico per espressa disposizione statutaria. La società amministra la proprietà delle reti e degli impianti essenziali per l'erogazione dei servizi pubblici idrico integrato (reti ed impianti acqua, fognatura e depurazione) e gas (reti ed impianti di distribuzione) e svolge anche il ruolo di società appaltante per l'espletamento della gara relativa all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per i 23 Comuni che costituiscono l'ATEM della Provincia di Forlì-Cesena.

L'Ente prevede il mantenimento della partecipazione in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (art.4 comma 1), produce un servizio di interesse generale, effettua l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, (art.4 comma 2 lett. a, d).

L'Amministrazione comunale riferisce che è in corso uno studio di fattibilità per il trasferimento di tutte le reti del ciclo idrico integrato a Romagna Acque spa.

4.12.2 L'Ente ha dichiarato, sia nel piano redatto nel 2018 che in quello successivo, di non ravvisare esigenze di interventi per il contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2 lett.f). Nel piano 2018 dichiara di aver fissato, con propri provvedimenti, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ai sensi dell'art. 19, comma 5, Tusp.

Al riguardo si rileva in primo luogo come "l'analisi dell'assetto complessivo delle società", prevista dall'art. 20, comma 1, del Tusp, implichi un esame organico di tutti i costi di funzionamento della società (art. 20, comma 2, lett. f) allo scopo di valutare l'opportunità di adottare un piano di razionalizzazione. Sotto tale profilo, dunque, non può considerarsi esaustiva dell'adempimento normativo la sola fissazione di obiettivi in particolare riguardanti le spese del personale e i compensi degli amministratori compiuto dall'Ente nell'ambito delle direttive adottate ai sensi dell'art. 19, comma 5, Tusp, che, peraltro, riguarda le sole società controllate.

In secondo luogo, si rileva come l'analisi dei costi di funzionamento debba in

ogni caso emergere dall'atto di ricognizione annuale delle partecipazioni, dove la mera rappresentazione dei dati contabili dei costi della produzione distinti per costi dei servizi e per costi del personale del conto economico, riferiti al triennio 2016-2018, non può essere considerata sufficiente per escludere motivatamente l'esigenza di un intervento di razionalizzazione, come d'altra parte specificamente previsto nelle linee di indirizzo approvate con deliberazione n. 22 del 2018 della Sezione delle autonomie (punto 04).

4.12.3 L'Amministrazione comunale dichiara che "nell'assemblea dei soci del 18 aprile 2018 si è proceduto con il rinnovo dell'organo amministrativo ed è stata approvata la nomina dell'Amministratore Unico al posto del Consiglio di Amministrazione. Pertanto la società attualmente non rientra più nella casistica prevista dall'art. 20, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 175/2016 (numero amministratori maggiore numero dipendenti), come, invece, si era verificato alla data del 30 settembre 2017 (piano di razionalizzazione straordinaria art. 24 del Tusp) con la presenza di due dipendenti e di tre amministratori.

4.12.4 In relazione allo statuto societario, aggiornato alla data dell'8 gennaio 2018 si osserva:

- l'art. 1 statuisce il controllo pubblico della società. La società si è adeguata all'orientamento espresso dalla Sezione nella deliberazione n.60/2018, in conformità al parere del MEF sulla nozione di "società a controllo pubblico", che prevede la sussistenza del controllo pubblico anche per effetto di comportamenti concludenti tra le pubbliche amministrazioni socie.

- l'art. 4 prevede che "La società, per il perseguimento degli scopi sociali, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti o altre forme associative previste dalla legge, con esclusione delle attività riservate per legge", mentre l'art. 4, comma 5, del Tusp stabilisce che "Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La previsione statutaria appare, pertanto, in parziale contrasto con la disposizione citata.

4.12.5 La Società ha predisposto e pubblicato la relazione sul governo societario

ai sensi dell'art.6, comma 2, e dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 nella quale il Consiglio di amministrazione illustra l'attività di verifica svolta mediante l'analisi dei risultati conseguiti e misurati tramite i principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali alla data del 31 dicembre 2018 confrontandoli con gli anni passati. In adempimento alle verifiche suddette, alla data del 31 dicembre 2018, la Società esclude il rischio di crisi aziendale¹².

La relazione non elenca gli ulteriori strumenti di governo eventualmente adottati ai sensi dell'art.6, comma 3, del Tusp.

4.13 SAPIR Porto Intermodale Ravenna spa

4.13.1 Relativamente alla società **Porto intermodale Ravenna (Sapir) spa**, partecipata allo 0,175 per cento dalla LTRH spa e complessivamente al 52,571 per cento da amministrazioni pubbliche, l'Ente ha verificato il rispetto dei parametri richiesti dall'art. 20, comma 2, del Tusp e prevede di mantenere la partecipazione nella società in quanto strategica per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali relativamente alle politiche di sviluppo economico del territorio.

4.13.2 In sede di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche (deliberazione n. 60/208/VSGO) questa Sezione aveva sollecitato l'Ente a formalizzare il controllo pubblico congiunto data la maggioranza del capitale pubblico nella società. Sul punto l'Amministrazione comunale risponde che la società, pur avendo complessivamente la maggioranza del capitale pubblico (52,571 per cento), non può essere ricondotta a società a controllo pubblico ai sensi del Tusp. Si riporta quanto indicato dal Comune di Forlì in entrambi i piani 2018 e 2019: "SAPIR è partecipata da diversi soggetti pubblici, ma nessuno di questi possiede singolarmente la maggioranza del capitale della società o è titolare di una situazione prevista dall'art. 2359 codice civile (influenza dominante). I numerosi soci pubblici, pur avendo complessivamente una quota superiore al 50% non hanno alcun vincolo di operare in senso congiunto. Occorre, altresì, tener conto che i soci pubblici non sono portatori di esigenze

¹² Nella Relazione vengono riportate considerazioni sul contenimento dei costi operativi che si riportano di seguito: "La società tiene inoltre monitorati alcuni costi, nel rispetto delle previsioni formulate nel programma di contenimento dei costi operativi nell'ambito del progetto di razionalizzazione della spesa. Rispetto alle previsioni formulate nel programma di contenimento dei costi operativi nell'ambito del piano di razionalizzazione della spesa (legge di stabilità 2015 – n.190/2014), si evidenzia il conseguimento degli obiettivi previsti con costi complessivi operativi ridotti da 791 mila euro del 2014 a 638 mila euro del 2015 e 618 mila euro del 2016 a fronte di un obiettivo di tetto di spesa di euro 672 mila euro per il 2016, esclusi i costi previsti per la commissione di gara gas. I costi della produzione rappresentano il 6,9 per cento dei ricavi netti (-3,2 per cento sul 2015)".

omogenee, ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso). L'ipotesi di un controllo incardinato sugli azionisti pubblici sarebbe peraltro concretamente impossibile da praticare in base alle maggioranze qualificate necessarie per taluni atti fondamentali, in assenza di convergenza di almeno alcuni degli azionisti privati. Fra tutti i principali azionisti di Sapir, sia pubblici che privati con quote superiori al 6% del capitale (e complessivamente detentori di oltre il 90%), è stato sottoscritto un Patto di consultazione, che ha unicamente caratteristiche informative tra i soci. Lo statuto prevede che tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria; le concrete dinamiche societarie sono peraltro caratterizzate da ampia condivisione delle scelte tra i principali azionisti a prescindere dalla loro natura, pubblica o privata. Analizzando in concreto la *governance* di Sapir emerge pertanto come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengono (e verranno) assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l'assenza di un "nucleo di controllo" costituito da alcuni dei soci".

L'Ente afferma, comunque, che "Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa. Tale valorizzazione potrà avvenire anche a prescindere dalla (non praticabile) formalizzazione di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti di natura parasociale che non configurino tuttavia un controllo congiunto (allargati peraltro anche ad azionisti privati nel caso di Sapir). È stata predisposta una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato Tusp, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, consentirà una evoluzione anche della *governance*. Verranno quindi portate per l'approvazione assembleare alcune modifiche statutarie con particolare riferimento alle maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario come acquisto e vendita di *asset* immobiliari, e per la nomina degli amministratori. Inoltre, sono stati previsti in statuto indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi

societari di crisi”.

Al riguardo, si prende atto delle considerazioni espresse, anche con riferimento a una quota pubblica (52,571 per cento) complessivamente superiore alla quota privata, e della volontà da parte dell’Ente di valorizzare la partecipazione pubblica. Si invita l’Ente, tuttavia, a riconsiderare attentamente il mantenimento di una partecipazione marginale e priva di controllo pubblico che non garantisce adeguatamente il raggiungimento delle finalità istituzionali come prescritto dall’art. 4, comma 1, del Tusp.

In tali casi, infatti, la particolare modestia della partecipazione al capitale si riflette in una debolezza in sede assembleare. Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali, non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque esercitare la loro azione collettiva e, in definitiva, assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata.

4.13.3 Attualmente la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da nove membri.

Lo statuto, aggiornato alla data del 27 maggio 2019, ma non in linea con la normativa dettata per le società a controllo pubblico, prevede all’art 20 : “il Consiglio di amministrazione si compone di nove membri, salvo diversa delibera di Assemblea ordinaria [..], delibera con la quale si potrà stabilire un diverso numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso non superiore a nove e non inferiore a tre”. Il numero massimo previsto nello statuto è stato ridotto passando da undici a nove.

4.14 START ROMAGNA spa

4.14.1 Per quanto riguarda la società **Start Romagna spa**, partecipata al 17,4487 per cento dalla società controllata dal Comune di Forlì Livia Tellus Romagna Holding spa, a totale capitale pubblico, l’Ente ne prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, non ritenendo necessario alcun contenimento dei costi di funzione. Sul punto si richiamano le considerazioni già svolte in ordine all’esigenza di una specifica motivazione al riguardo.

4.14.2 La società produce un servizio che rientra tra quelli previsti all’art. 4, commi 1 e 2, lett. a, del Tusp (gestione del servizio di trasporto pubblico locale) ed è gestita da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

4.14.3 Per quanto riguarda la sussistenza in capo alla società del controllo pubblico congiunto, nel precedente piano di revisione straordinaria questa Sezione aveva chiesto all'Ente di farsi promotore nei confronti degli altri soci pubblici affinché congiuntamente assumessero le iniziative volte a valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere. Nel piano 2018 l'Amministrazione comunale sul punto dichiara che "l'organo amministrativo della società non ha condiviso l'orientamento della struttura di controllo del MEF in merito alla nozione di controllo pubblico congiunto e lo ha formalmente impugnato c/o TAR del Lazio, in data 13 aprile 2018, congiuntamente ad altre nove società, oltre alla associazione di categoria ASSTRA". Dichiara, inoltre, che "Nelle more del giudizio amministrativo pendente sull'orientamento della struttura di controllo del MEF, si conferma la validità e l'attualità dell'interpretazione della definizione di "controllo pubblico congiunto" già adottata nel precedente piano di revisione straordinaria, in base al quale Start Romagna non rientra in tale tipologia di società".

In merito all'esito del giudizio amministrativo l'Ente, in sede istruttoria, ha precisato che "allo stato attuale il ricorso è in attesa di fissazione dell'udienza nonostante sia stata avanzata un'apposita 'istanza di prelievo' depositata il 13 luglio 2018 e che il MEF non ha ancora depositato alcuno scritto difensivo".

Nel piano 2019 aggiunge che "...si ritiene di non poter condividere l'orientamento della struttura di controllo del MEF e, conseguentemente, la prescrizione della Corte dei conti [delibera n.60/2018/VSGO] per diversi motivi, in parte espressi anche nel ricorso presentato dalla società". Il Comune di Forlì elenca le motivazioni così riassumibili:

- la sola detenzione congiunta della maggioranza del capitale sociale non implica automaticamente l'esercizio congiunto dei poteri di controllo (art. 2359 c.c.) previsto espressamente dall'art. 2, lett. m, del Tusp. Si potrebbe verificare solo in corrispondenza di patti parasociali tra soci pubblici;
- richiamando la sentenza del Tar del Veneto n. 363/2018, evidenzia come la più recente giurisprudenza amministrativa abbia rilevato che "anche ammettendo la possibile esistenza di un 'controllo pubblico congiunto' da parte di una pluralità di soci [...], esso non potrebbe comunque, essere di tipo meramente fattuale ('di fatto') o fondato su meri 'comportamenti concludenti' ma richiederebbe l'esistenza di apposito patto parasociale scritto che vincolasse i soci nell'esercizio dei rispettivi diritti di voto".

A sostegno della imprescindibilità di un accordo/patto in forma scritta, il Comune di Forlì richiama il disposto dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n.

175/2016, il quale prevede che la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali siano espressamente deliberati dall'organo consigliare, ed evidenzia come lo stesso disposto confermi "l'impossibilità che gli stessi possano sussistere anche solamente per meri 'comportamenti concludenti'".

Il Comune di Forlì riferisce che, in ogni caso, i principali soci di Start Romagna, nell'ottica di garantire, conformandosi all'indicazione di questa Sezione, una piena valorizzazione delle rispettive partecipazioni pubbliche, "hanno recentemente dato avvio a procedimenti volti da un lato ad adeguare lo statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del d.lgs. n. 175/2016, in particolare la piena applicazione dell'art. 11 ('Organi amministrativi e di controllo delle società controllo pubblico'), dell'art. 6 ('Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico') per la valutazione del rischio di crisi aziendale e dell'art. 14 ('Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica') e dall'altro a perfezionare, tra i principali soci di Start Romagna, uno specifico 'Accordo di consultazione' volto a favorire il confronto preventivo non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in sede all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione, nel rispetto delle autonome posizioni".

4.14.4. Al riguardo va ricordato l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte con la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2019, secondo il quale risulta "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle 'società a controllo pubblico', rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile".

Pure va rilevato, in conformità alla deliberazione n. 29/SEZAUT/2019/FRG (Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari - Relazione 2019) della Sezione delle Autonomie, che "se la sommatoria delle partecipazioni pubbliche è pari a 100, è pacifica la sussistenza del controllo pubblico". Infatti, la presenza di soli soci pubblici, tutti con interessi tra loro indubbiamente convergenti (enti territoriali, loro holding e Tper, società pubblica ancorché non soggetta al Tusp), pur in assenza di coordinamento istituzionale formalizzato, rende del tutto illogica e immotivata la pretesa di insussistenza del controllo pubblico.

Analoghe considerazioni si rinvengono anche nella precedente deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR (*Linee guida per il referto annuale sul funzionamento del*

sistema dei controlli interni degli enti locali per l'esercizio 2018), sez. 6, quesito 6.5, secondo la quale, nel caso di società a totale partecipazione pubblica, il controllo in forma congiunta può desumersi anche sulla base di comportamenti concludenti, "indipendentemente dall'esistenza di norme di legge, statutarie e/o accordi formalizzati". In senso analogo si veda anche la deliberazione n. 11/SEZAUT/2019/INPR, sez. 3, quesito 3.2 recante le linee guida per le relazioni dei presidenti delle regioni e delle province autonome sul sistema dei controlli interni effettuati nell'anno 2018.

Sulla base delle considerazioni che precedono la Sezione ritiene che la natura omogenea degli enti partecipanti alla società - costituiti da enti locali o da holding controllate da enti locali o, in un caso, da una società comunque pubblica - e, conseguentemente, delle loro esigenze, configuri di per sé l'esistenza dei presupposti dell'assoggettabilità della società, in quanto interamente pubblica, al regime configurato dal Tusp (cfr., per esempio, artt. 6, 11, 19 25).

Invero, anche la partecipazione minoritaria di un socio privato non escluderebbe in radice il conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa in presenza di interessi con quest'ultimo non coincidenti.

Va aggiunto, che le caratteristiche della società in questione implicano l'apprestamento di coordinate misure organizzative volte a garantire l'effettiva *governance* della società medesima indirizzando le decisioni strategiche della stessa anche in adempimento del disposto di cui all'art. 147-*quater* del Tuel.

D'altro canto, la partecipazione totalitaria pubblica è ontologicamente idonea a consentire ai singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche della società, di realizzare cioè il pieno conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa (e cioè la soddisfazione di bisogni della collettività di riferimento che costituisce, in definitiva, la ragione per la quale l'amministrazione pubblica decide di intervenire a modo di imprenditore).

La totale partecipazione al capitale si riflette, dunque, sul pieno controllo pubblico sia assembleare che amministrativo della società. Donde la piena assoggettabilità di tale tipologia di società ad assetto societario interamente pubblico alla vigente disciplina di cui al d.lgs. n. 175 del 2016.

4.14.5 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri; non risulta pervenuta a questa Sezione la relativa delibera motivazionale assunta dall'assemblea dei soci. Lo statuto, benché aggiornato alla data del 18 dicembre 2019, non risulta conforme al disposto di cui all'art.11, comma 3 del d.lgs n.175 del 2016, laddove prevede un consiglio di

amministrazione composto da cinque membri anziché da tre o cinque membri.

4.15 FIERA DI FORLÌ srl

4.15.1 La società **Fiera di Forlì srl**, partecipata al 31,198 per cento dalla LTRH spa (al 27,5 per cento dalla CCIAA della Romagna – Forlì- Cesena e Rimini e al 5,08 per cento dalla Provincia di Forlì-Cesena) e a capitale a maggioranza pubblica, ha per oggetto sociale prevalente la gestione di servizi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7 del Tusp), la cui attività viene qualificata, dall'Ente in esame, strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1 del Tusp) di sviluppo economico del territorio.

4.15.2 In sede di revisione straordinaria delle partecipazioni (deliberazione n.60/2018/VSGO), questa Sezione aveva sollecitato l'Ente a formalizzare il controllo pubblico congiunto. Sul punto, nel piano 2018, il Comune dichiara: "si ritiene che non sussista l'ipotesi del controllo pubblico congiunto, in quanto, sebbene la composizione del capitale pubblico di Fiera di Forlì srl sia complessivamente pari al 63,78 per cento, nessuno dei soggetti pubblici possiede singolarmente la maggioranza del capitale della società e non sussiste alcun vincolo fra gli stessi ad operare in senso congiunto. Inoltre, i soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee, ma di istanze diverse, con una rappresentanza di interessi pubblici specifici (Camera di Commercio, Enti territoriali di livello diversi). Si ritiene che la *governance* di Fiera di Forlì preveda che le decisioni di competenza dei soci siano assunte senza maggioranza predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di preventivi accordi specifici, e quindi in assenza di un nucleo di controllo costituito da alcuni soci".

Questa Sezione osserva che il mancato esercizio del controllo pubblico, ancorché congiunto, non sembra poter consentire adeguatamente il perseguimento delle finalità istituzionali e determina l'inapplicabilità delle disposizioni previste dal Tusp per le società a controllo pubblico, pur in presenza di quote complessivamente superiori al 50 per cento. Si rileva, pertanto, l'esigenza di un ulteriore approfondimento circa la sussistenza di un controllo pubblico congiunto da formalizzare al fine di valorizzare la partecipazione pubblica di maggioranza.

In caso contrario si rileva la necessità di riconsiderare il mantenimento della partecipazione alla luce del disposto art.4, comma 1, del Tusp.

4.15.3 La società è amministrata dall'Amministratore unico. Lo statuto

societario, benché sia aggiornato alla data del 5 giugno 2020, prevede tutt'ora un organo amministrativo formato alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri e non da tre o cinque membri come prescritto dall'art. 11, commi 2 e 3, del t.u n. 175/2016.

4.15.4 Si segnala, inoltre, che, anche nel quinquennio 2013-2017, i risultati economici denotano una perdita costante, fatta eccezione per l'anno 2013 che ha registrato un modesto utile e a tale riguardo, già nel precedente piano di revisione straordinaria, il Comune di Forlì aveva dichiarato l'intendimento di avviare una procedura di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f, d.lgs n. 175/2016), mediante un piano di ristrutturazione aziendale da attuarsi entro il 2018. L'Ente stimava un risparmio di circa 200.000 euro annui per le voci di bilancio "ammortamento" e "oneri finanziari". In entrambi i piani di revisione ordinaria del 2018 e del 2019 l'Amministrazione comunale conferma la necessità di mantenere la partecipazione, e dichiara di aver avviato azioni per il contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) e per la riduzione dell'indebitamento in parte realizzatosi nel 2019 con l'adozione di un piano di investimenti che ha visto lo scorporo del patrimonio immobiliare, con conseguente contenimento degli oneri di ammortamento, e un piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale da realizzarsi entro il 2020, anche con accordi con altri Poli fieristici regionali allo scopo di creare sinergie.

Per quanto riguarda i risparmi, l'Ente riferisce che sono stati "attuati risparmi netti per circa euro 85.000 annui: i risparmi attuati di 200.000 euro, sulle voci di bilancio "ammortamento" e "oneri finanziari", così come erano stati stimati nella precedente revisione straordinaria, sono stati controbilanciati da oneri di locazione per circa 115.000 euro. Sono attese ulteriori entrate di circa euro 800.000 a seguito dell'accordo di collaborazione con IEG di Rimini a riduzione dell'indebitamento e degli oneri finanziari".

4.16 ROMAGNA ACQUE -SOCIETA' DELLE FONTI spa

4.16.1 La società in house **Romagna Acque società delle fonti spa** è partecipata al 16,068 per cento dalla società controllata LTRH spa, con capitale totalmente pubblico e soggetta a controllo congiunto per effetto di patti parasociali. L'Ente prevede il mantenimento della partecipazione in quanto ritenuta strategica per le proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1 e 2, lett. a, del Tusp).

Come dichiara il Comune di Forlì, la società è "proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna e gestisce la fornitura all'ingrosso della risorsa per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini attraverso il sistema acquedottistico denominato "Acquedotto della Romagna". Secondo quanto emerge dall'esame del piano di revisione ordinaria del 2019 "è in corso uno studio di fattibilità per il trasferimento delle reti idriche di proprietà di Unica Reti spa a Romagna Acque spa". Sul punto l'Ente non fornisce ulteriori informazioni circa i tempi, i modi di attuazione e i risparmi previsti, nonostante si presuma che lo studio, il cui inizio era già stato indicato nel piano di razionalizzazione straordinaria, dovrebbe essere in fase di conclusione.

4.16.2 Il Comune ha dichiarato, sia nel piano redatto nel 2018 che in quello successivo, di non ravvisare esigenze di interventi per il contenimento dei costi di funzionamento (art.20, comma 2, lett. f) e precisa che ha fissato, con propri provvedimenti, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento della società controllata, ai sensi dell'art. 19, comma 5, Tusp.

Dall'esame della Relazione sulla gestione del bilancio 2018 della società Romagna Acque emerge che la stessa ha dato applicazione al disposto ai sensi art.19, comma 2 e 3, del Tusp in materia di gestione del personale, mediante l'adozione del documento "Protocollo di controllo di selezione, assunzione e gestione del personale. Gestione dei rimborsi spese e dei beni assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti".

4.16.3 Per quanto riguarda l'esercizio del controllo pubblico congiunto dichiara che "con atto registrato a Forlì il 23 aprile 2018 n. 3036 è stata aggiornata la convenzione ex art. 30 "Convenzioni" del d.lgs. 267/2000 fra gli enti soci di Romagna Acque, per disciplinare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società, per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo di loro competenza".

4.16.4 La società è dotata di un organo di amministrazione composto da cinque membri; lo statuto societario è aggiornato alla data del 4 luglio 2019. L'art. 16 prevede che "Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la società è amministrata alternativamente da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, incluso il presidente, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti".

Si rileva la non conformità alle disposizioni di cui all'art.11, commi 2 e 3 del t.u. n.175 del 2016 laddove prevede un consiglio di amministrazione composto da cinque membri anziché da tre o cinque membri.

La Società ha trasmesso alla Sezione in data 20 agosto 2019, il Verbale dell'Assemblea dei soci (verbale n. 7 del 25 luglio 2019) che ha deliberato la nomina del consiglio di amministrazione composto da cinque membri con motivazioni collegate all'opportunità di garantire adeguata rappresentanza ai numerosi Soci, di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità e alla diversificazione delle attività svolte dalla società¹³.

L'assemblea dei soci ha approvato i compensi annui omnicomprensivi per gli amministratori, stabiliti in euro 46.000 per la carica di Presidente ed euro 12.000 per la carica di Consigliere, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

La Sezione, inoltre, prende atto di quanto dichiarato nel Verbale dell'Assemblea dei soci in esame e cioè che "il costo annuo sostenuto dalla società per i compensi (sia in denaro che in natura, con i relativi oneri assistenziali-previdenziali) del proprio Organo amministrativo non supererà l'importo annuo di euro 138.595,00 (corrispondente all'80 per cento del costo sostenuto dalla società per i compensi del proprio Organo amministrativo nell'anno 2013) e sarà quindi rispettoso dei limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge (art.4, commi 4 e 5 del d.l. n.95/2012, convertito in legge 07.08.2015 n.135 – meglio nota come "spending review 2", richiamato dall'art.11, comma 7, del d.l. n. 175/2016 e s.m.i.)."

L'art. 3 dello statuto societario, inoltre, stabilisce il rispetto del vincolo di composizione del fatturato per le società *in house*, come prescritto dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. 175/2016.

4.16.5 In ottemperanza all'art. 6 del d.lgs. n. 175/2016, il Consiglio di amministrazione ha predisposto la relazione sul governo societario all'interno di un'apposita sezione della Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio 2018.

Con delibera n. 150 del 2017 il Consiglio di amministrazione ha adottato il

¹³ Cfr. verbale n.7 del 25 luglio 2019. Si riportano le puntuali motivazioni indicate dal Cda :
"a. è opportuno garantire adeguata rappresentanza ai numerosi Soci, in una società caratterizzata dal c.d. "controllo analogo congiunto";
b. risponde ad una necessaria ampia condivisione delle scelte gestionali che derivano dal confronto di più componenti l'Organo amministrativo-gestionale, vista anche la numerosissima platea dei Soci;
c. consente alla società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità e alla diversificazione delle attività svolte, garantendole competenza ed esperienze diversificate in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale dei consiglieri, anche in relazione alle diverse attività svolte;
d. risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta dell'organo monocratico) con modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, grazie ad un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività aziendale da parte dei vari organi, nell'interesse degli azionisti pubblici;
e. non incide sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti".

“Regolamento per la misurazione e la gestione del rischio di crisi aziendale”, successivamente aggiornato con delibera n. 23 del 17 febbraio 2019. Il Regolamento, come dichiarato nella relazione, “definisce il programma di misurazione del rischio di crisi aziendale quale strumento idoneo e adeguato a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici; per ogni indicatore vengono individuate ‘soglie d’allarme’, valori al di fuori dei parametri ‘fisiologici’ di normale adempimento e tali da presumere un rischio di potenziale disequilibrio, In adempimento al citato regolamento è stata effettuata l’attività di monitoraggio e di verifica del rischi aziendale con riferimento alla data del 31 dicembre 2018, il cui risultato ha indotto l’organo amministrativo ad escludere un rischio di crisi aziendale”. [La società] “non risulta esposta né a rischio di insolvenza nel breve periodo, né a rischio di continuità aziendale”.

Ai sensi dell’art.6, comma 3, del Tusp, la società ha predisposto strumenti di governo societario puntualmente indicati nella menzionata relazione.

4.16.6 Con riferimento alle partecipate della società Romagna Acque, si riporta di seguito quanto riferito dall’Ente. La società Romagna Acque detiene una partecipazione in **Plurima spa** del 32,28 per cento (l’altro socio pubblico è il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo (CER) che detiene il 67,72 per cento del capitale). La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Consorzio di bonifica suddetto.

Nel piano 2018, in merito alle verifiche previste all’art. 20, comma 2, l’Amministrazione comunale specifica che la società non ha dipendenti ed è amministrata da un organo di amministrazione composto da tre membri, ricadendo nella casistica di cui al comma 2, lett. *b*, del Tusp. Sottolinea, però, in entrambi i piani in esame, che la società è stata costituita “in base all’art.13 comma 4 del d.l. 138/2002¹⁴ per la gestione degli schemi idrici plurimi al fine di realizzare le opere di derivazione necessarie per la distribuzione ad uso plurimo delle acque”¹⁵ e che risponde ai requisiti richiesti dall’art. 4, commi 1 e 2, lett.

¹⁴ D.L. 08/07/2002, n. 138 - Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate.

Art. 13, comma 4: Fatto salvo quanto previsto per l’affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all’articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite società di cui mantengano la maggioranza inedita. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi ed i diritti tra le parti.

¹⁵ Si riporta quanto dichiarato dall’Amministrazione comunale nei piani di revisione ordinaria 2018 (pag.105) e 2019 (pag.90), con riferimento alla società “Plurima spa”: “ Il CER, come previsto nella legge istitutiva, essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal d.l.138/2002

a, del Tusp. L'Ente dichiara, inoltre, che "Pur non rispettando il parametro previsto dall'art. 20, comma 2 lett. b, si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto indispensabile e si configura il contenimento dei costi di funzionamento attraverso l'azzeramento dei compensi agli amministratori". La proposta, come specificato dal Comune stesso, doveva essere approvata nell'assemblea straordinaria dei soci di dicembre 2019.

In sede istruttoria l'Ente ha trasmesso il Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 16 dicembre 2019 nella quale i soci approvano le modifiche allo statuto per l'adeguamento al d.lgs. 175/2016, prevedendo, tra l'altro, all'art. 19 che ai membri dell'organo amministrativo non sia riconosciuto alcun compenso se non unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. In data 25 maggio 2020 è stato rinnovato il Consiglio di amministrazione con applicazione dell'art.19 dello statuto.

PQM

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva le descritte criticità emerse dall'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 dal Comune di Forlì e, in particolare:

a) la mancata formalizzazione del controllo pubblico congiunto in società a totale partecipazione pubblica;

b) il mantenimento di partecipazioni minoritarie in società pur a prevalente partecipazione pubblica per le quali non si ritengono sussistenti le condizioni per il controllo pubblico congiunto, che non risultano quindi in concreto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1, Tusp);

c) la mancata analisi dei costi di funzionamento prescritta dall'art. 20, comma 2, lett. f, del suddetto Tusp;

- richiama l'Ente ad assumere tempestivamente le iniziative necessarie per la formalizzazione del controllo pubblico congiunto nei casi rilevati, nonché per l'adeguamento degli statuti societari e per assicurare il rispetto dell'obbligo di comunicazione alla Sezione delle delibere assembleari che derogano al principio dell'amministratore unico;

è stato legittimato a costituire **Plurima spa**, mantenendone la maggioranza incedibile, per la promozione, gestione e realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo, nonché quelli per i distributori per uso civici".

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Forlì;
- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato nella camera di consiglio del 13 novembre 2020.

Il presidente
Marco Pieroni
(firmato digitalmente)

(

Il relatore
Massimo Romano
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nella data di apposizione della firma del Funzionario preposto.

Il Funzionario preposto
Rossella Broccoli
(firmato digitalmente)